

Statuto
del
"C.A.I. – Club Alpino Italiano"
Sezione di Carrara

TITOLO I
DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Carrara, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI CARRARA" con sigla "C.A.I. - Sezione di Carrara", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale Toscano del Club Alpino Italiano.

L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Art. 2 - Natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Titolo II
SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale, ovvero le Alpi Apuane e l' Appennino Tosco- Emiliano-Ligure, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

- a) a tutelare gli interessi generali dell'Alpinismo e a collaborare con tutti gli Enti, pubblici e privati, che si occupano, nell'ambito locale, dei problemi connessi all'Alpinismo
- b) a promuovere la conoscenza e lo studio della Montagna e, in special modo delle Alpi Apuane e dell'Appennino Tosco- Emiliano-Ligure
- c) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- d) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- e) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;



- f) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- g) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I. competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. e) e f);
- h) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- i) a promuovere e assumere ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- j) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- k) a pubblicare il periodico sezionale denominato " Alpe di Luni." del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.
- m) ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari, giovani
Sono :

- a) soci benemeriti, gli Enti pubblici, privati, le Associazioni, le Fondazioni e le Istituzioni che conseguono l'iscrizione ad una sezione versando alla stessa un notevole contributo;
- b) soci ordinari, le persone di età maggiore di anni 18;
- c) soci familiari, i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
- d) soci giovani, i minori di diciotto anni.

All'Associazione possono iscriversi, quali aggregati, i soci di altre sezioni CAI. Gli aggregati versano la quota annuale ridotta che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo; ricevono un apposito tesserino comprovante la qualità di aggregato e hanno tutti i diritti dei soci, escluso l'elettorato attivo o passivo. E' ammessa l'iscrizione di soci cittadini stranieri.

Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Il socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistico o benemeritenze nell'attività Sociale, può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali, che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Art.6) Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo, controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull'accettazione con giudizio insindacabile. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Art-7) - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione;
- b) la quota associativa annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Soci;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

-Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

-Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate limitatamente agli ultimi dieci anni. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

e) - I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto:

- di usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamenti rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
- ad usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il C.A.I.;
- a usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto cinematografico degli Organi centrali e della Sezione, a norma dei rispettivi statuti;
- ad essere ammessi alle scuole e ai corsi istituiti dagli Organi centrali e dalla Sezione, nonché a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi Statuti
- a usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli organi centrali,

- ricorrendone le condizioni regolamentari
- ad avere libero ingresso nella sede della Sezione e a partecipare a tutte le manifestazioni da essa organizzate a norma di statuto;
 - a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza, uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla segreteria generale e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica. I soci in regola con l'iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell'anno seguente;
 - a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia consentito dal Comitato Centrale, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno;
 - a partecipare alle Assemblee della Sezione, nonché a tutte le attività del sodalizio e a godere dei benefici stabiliti a favore dei soci.
 - I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle Assemblee della Sezione e ad esercitarvi l'elettorato attivo o passivo, nonché ad assumere incarichi nel sodalizio. I soci ordinari, familiari e giovani della Sezione possono aggregarsi ad altra sezione, rimanendo inclusi a tutti gli effetti nel conteggio del numero della Sezione. I Soci ordinari, giovani e familiari ammessi ad altra Sezione devono corrispondere alla Sezione presso la quale si sono aggregati una quota associativa sezionale. I soci non hanno alcun diritto al patrimonio sociale

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

- a) Il Consiglio direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro le deliberazioni e i provvedimenti degli organi sezionali

ritenuti in violazione del presente statuto il Socio può presentare ricorso entro trenta giorni dalla delibera o dalla presunta violazione, presentando motivato reclamo: in prima istanza al Collegio sezionale dei Probiviri per il tentativo di conciliazione, successivamente al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di **primo grado**. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO IV

Organi della Sezione

Art. 13 – Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario
- e) l'Economo
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- h) **il Collegio dei Probiviri**

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiori di età, iscritti all'Associazione da almeno due anni.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; essa rappresenta tutti i soci le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea adotta lo Statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione; Elegge;

- a) il Consiglio Direttivo,
- b) il Collegio dei revisori dei conti
- c) il Collegio dei Probiviri
- d) i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano, nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- e) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- f) approva annualmente il programma dell'Associazione, l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- g) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- h) delibera sulle modifiche del presente statuto
- i) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- j) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- k) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci, aventi diritto al voto; dette mozioni dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo in tempo utile per poter essere inserite nell'ordine

del giorno.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; deve essere convocata senza indugio quando ne sia inoltrata richiesta da parte di un decimo dei soci maggiorenni della Sezione.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella Sede sociale, e spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe in Assemblea

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona, di almeno della metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, **che potrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima**, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori da scegliersi tra i soci maggiorenni non ricoprenti cariche sociali; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto. Al Presidente dell'Assemblea spetta il compito di dirigere la discussione in base all'Ordine del giorno

Art. 18 - Deliberazioni

- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

- Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.

- Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI e in subordine. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

- Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi; Le proposte di modifica devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno dell'assemblea

- La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
- Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
- Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art 19) *Composizioni e funzioni.*

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero nove componenti eletti dall'Assemblea dei Soci, che durano in carica tre anni.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto. In particolare:

- convoca l'Assemblea dei Soci, stabilendone l'ordine del giorno;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione; redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- Nomina la Commissione verifica poteri.
- approva la relazione annuale del Presidente
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo.
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- propone all'assemblea la quota di ammissione e la quota associativa annuale.
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.
- autorizza il presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi , Scuole e sottosezioni, e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
- proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il tesoriere, il segretario, l'economo.

Art. 20 - *Durata e scioglimento*

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; il presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora, dopo almeno un triennio di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Qualora vengano a mancare la maggioranza dei consiglieri originari, l'intero consiglio decade; il Presidente, il Segretario, l'Economo e il tesoriere rimangono in carica per lo svolgimento degli affari di ordinaria amministrazione e devono convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Alla convocazione, in caso di inattività del Consiglio, dovranno provvedere i Revisori dei conti.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, i verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, quali uditori, i soci, salvo quando, a giudizio del Consiglio, ciò sia inopportuno, per la riservatezza degli argomenti all'ordine del giorno. Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.

CAPO III

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
- congiuntamente all'Economo firma le reversali d'incasso e i mandati di pagamento
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.
- Il Presidente non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi; dopo la sua cessazione dalla carica, non può essere rieletto prima che siano trascorsi altri tre anni.
- Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.
- Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento

CAPO IV

TESORIERE , SEGRETARIO ,ECONOMO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; e provvede agli incassi e pagamenti.

Art. 25 -Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 26 Compiti dell'Economo

L'economo tiene la contabilità dell'Associazione, ne compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni, e redige i bilanci. Egli inoltre firma, insieme al presidente, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;

- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottoSezione;

- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I revisori dei Conti devono inoltre convocare l'Assemblea, qualora riscontrino gravi irregolarità amministrative

CAPO VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione di controversie sorte tra soci e tra soci e organi della Sezione;

Quando è investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni 60 (sessanta) da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.

Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado.

E' costituito da almeno tre componenti, soci di provata esperienza e vita associativa. Sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

CARICHE SOCIALI

Art. 29 – Elezioni

Le elezioni alle cariche sociali si tengono ogni triennio; le elezioni si svolgono a scheda segreta

Art. 30) L'Assemblea che precede quella in cui avranno luogo le elezioni, nomina una commissione elettorale composta da cinque membri. La Commissione elettorale compila una "Lista di orientamento", comprendente nominativi di soci eleggibili alle cariche di Consigliere, Revisore dei Conti, di Delegato alla Sede centrale e di Proboviro in numero almeno doppio di quello degli eligendi.

La lista di orientamento viene depositata nella sede sociale entro il 31 dicembre precedente le elezioni, e viene esposta all'albo; essa può essere integrata con altri nomi di soci eleggibili, purché proposti da almeno venti soci aventi diritto al voto; essa quindi deve essere inviata a tutti i soci elettori, unitamente all'avviso di convocazione.

Art. 31) Le votazioni hanno inizio nel corso dell'assemblea e proseguono nel giorno seguente, presso la sede sociale, secondo l'orario che verrà comunicato ai soci nello stesso avviso di comunicazione.

Art. 32) Le schede per la votazione recano stampata, in ordine alfabetico, la lista di orientamento, con le eventuali integrazioni, e recano inoltre tante righe in bianco quanto sono i candidati da eleggere.

L'elettore deve indicare, come massimo, numero sei preferenze per la lista degli eleggibili alla carica di consigliere, numero due preferenze per la lista degli eleggibili alla carica di Revisore, numero due preferenze per la lista degli eleggibili alla carica di Proboviro e numero una preferenza per l'elezione del delegato alla Sede centrale. Per esprimere le sue preferenze, l'elettore traccia una crocetta accanto ai nomi compresi nella lista di orientamento, oppure - trattandosi di nomi non compresi in detta lista - li scrive direttamente nelle apposite righe in bianco.

Art. 33) La carica di Delegato alla sede centrale è compatibile con quella di Consigliere o Revisore dei Conti o Proboviro

Art. 34) Non appena ultimate le operazioni elettorali, il Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.

Art. 35) Ultimato lo spoglio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti, prevale il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, e, in subordine, il più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea dà notizia dei risultati mediante affissione nella sede sociale, e convoca il nuovo consiglio direttivo, entro quindici giorni da quello delle elezioni.

Art. 36) Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni di provata capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.
- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
- La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.
- Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art. 37 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

L'Associazione può altresì costituire, nel proprio seno, gruppi organizzati di soci – su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessi

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 38 – Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO ESERCIZI SOCIALI- BILANCIO

Art. 39 -Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate Sociali sono costituite:

- dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- dalle quote di ammissione
- dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni Sociali
- da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 40. - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione da farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei revisori dei conti del Club Alpino Italiano, sono assunte in consegna e amministrata per non più di tre anni dal CDR competente; dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. In caso di scioglimento di una sottoSezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei revisori dei conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci della sottoSezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 41)- Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio

Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa. Le controversie che dovessero insorgere tra soci o tra soci e organismi sezionali, prima di accedere agli organi superiori del C.A.I., devono essere sottoposti alla valutazione dei Probiviri della sezione nel tentativo di riconciliazione delle parti

42)- Rinvio alle norme del Club alpino italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Carrara del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno

Il Presidente della Sezione
dell'Assemblea

Il Presidente

